

Avviso sul diritto di recesso ex art. 30 TUF - Inserimento nel contratto quadro - Sufficienza - Esclusione - Collegamento negoziale con le successive schede di prenotazione - Irrilevanza - Necessità di inserimento nei singoli ordini che danno luogo al collocamento dei titoli - Sussistenza.

In tema di intermediazione finanziaria, per escludere l'applicabilità della disciplina relativa all'offerta fuori sede di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 58 del 1998 (cd. TUF) non è sufficiente che l'avviso sul diritto di recesso spettante all'investitore sia inserito nel contratto quadro di investimento, neppure ove si assuma l'esistenza di un collegamento negoziale tra tale contratto e le schede di prenotazione dei successivi ordini di investimento, essendo invece necessario che l'avviso sia inserito nei singoli ordini che danno luogo al collocamento degli strumenti finanziari.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22221 del 25/07/2023 (Rv. 668388 - 01)

Riferimenti normativi: Cod\_Civ\_art\_1373